

CONVENZIONE PER L'ACCESSO, LA CONSULTAZIONE e LA TRASMISSIONE PER VIA TELEMATICA (mediante l'applicativo software denominato ESSE3 PA), DEI DATI DELLA BANCA DATI DELLE SEGRETERIE STUDENTI

L'Università Vita-Salute San Raffaele (C.F. 97187560152 e P.I. 13420850151), con sede in via Olgettina n. 58, 20132 - Milano, nella persona del presidente e legale rappresentante, dott. Roberto Mazzotta, nato a Milano il 3 novembre 1940, di seguito indicata come Università

E

(Ente) _____ (C.F. _____ e P. I. _____),

con sede legale in _____, nella persona di _____, in qualità di _____, munito/a dei necessari poteri, Impersonalmente e collettivamente denominate anche le "parti" ;

VISTO

- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;
- il D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, Codice dell'Amministrazione Digitale "CAD" e s.m.i.;
- le linee guida, emanate da DigitPa il 22 aprile 2011, per la stesura di convenzioni per la fruibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni;
- l'accordo stipulato con CINECA- KION in data 30 /10 /2013 mediante il quale è stato acquisito il software (ESSE3 PA) che gestisce lo scambio di dati tra amministrazioni universitarie;

PREMESSO

- che l'Università Vita-Salute San Raffaele, nell'intento di adeguarsi alle disposizioni sopra richiamate e di favorire, per fini istituzionali, la consultazione dei dati detenuti ed autocertificabili afferenti l'anagrafica e le carriere dei propri studenti, ha ritenuto di predisporre l'allegata convenzione, secondo i criteri di cui alle sopramenzionate linee guida;
- che tale convenzione è volta a consentire alle amministrazioni convenzionate con l'Università la consultazione della banca dati delle segreterie studenti, previa sottoscrizione della presente convenzione e successiva autenticazione dei soggetti incaricati;

TUTTO CIÒ VISTO E PREMESSO

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

Definizioni

Ente o Soggetto fruitore: la Pubblica Amministrazione e gli enti a questa assimilati ai sensi del CAD, che richiede l'accesso al Servizio;

Incaricati: il/i soggetto/i che, per l'espletamento delle attività a cui è preposto nell'Amministrazione di appartenenza, ha/hanno ottenuto, in nome e per conto dell'Ente, il rilascio delle credenziali di accesso all'area riservata del sito web di Ateneo.

Responsabile di Ateneo: il soggetto/Ufficio che tiene i rapporti con l'Ente/Incaricato.

Servizio: servizio di accesso – mediante il software applicativo ESSE3 PA - ai dati degli studenti e dei laureati di cui l'Ateneo è titolare ai fini di agevolare, ai fini istituzionali, l'acquisizione d'ufficio dei dati ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti i dati di cui agli artt. 46 e 47, DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.

ART. 2

Ambito di applicazione e oggetto

L'Università, titolare di banche dati accessibili per via telematica, mette a disposizione del soggetto fruitore, un servizio di accesso ai dati degli studenti e dei laureati di cui è titolare, con le modalità e alle condizioni indicate nella presente convenzione.

La convenzione è rivolta a tutti i soggetti pubblici che, ricadenti nell'ambito del perimetro di applicazione del CAD (art. 2, commi 2 e 4), hanno la necessità di accedere a dati trattati dalle Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento dei compiti istituzionali e che pertanto l'accesso ad essa è ammesso anche alle società interamente partecipate da enti pubblici, ai gestori di pubblici servizi e agli organismi di diritto pubblico, anche ai sensi e per gli effetti del Capo V del CAD (artt. 50-66).

I dati di cui sopra sono forniti al soggetto fruitore esclusivamente per lo svolgimento dei compiti istituzionali e/o ai fini di agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti i dati di cui agli artt. 46 e 47, DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.

L'accesso al servizio consente di verificare le autocertificazioni presentate da studenti, laureati e studenti postlaurea, di visualizzare i dati di carriera in modalità on line secondo il profilo di accesso autorizzato, di consultare in forma di curricula anonimi i dati di carriera nonché di scaricare in formato XML i dati relativi ai permessi di soggiorno degli studenti iscritti all'anno in corso.

ART. 3

Modalità di attuazione

L'accesso al Servizio è disponibile attraverso una connessione ad accesso riservato realizzata con collegamento https e credenziali di autenticazione (user-id e password) fornite agli incaricati dell'Ente fruitore.

Il titolare del trattamento dei dati dell'Università designa, per le operazioni di collegamento e di concessione delle credenziali d'accesso, nei limiti imposti nella presente Convenzione, quale responsabile di Ateneo, il Responsabile dei servizi alla didattica e studenti e/o suoi preposti.

Il soggetto fruitore designa, ai fini della presente convenzione, il Responsabile Unico degli adempimenti connessi all'attuazione della presente convenzione e comunica, per iscritto, le generalità dei dipendenti incaricati che dovranno essere abilitati all'accesso al Servizio.

La convenzione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto fruitore con firma digitale, e le richieste di accreditamento sottoscritte dai singoli dipendenti incaricati con firma autografa, devono essere inviate

dalla casella di posta elettronica certificata dal soggetto fruitore alla seguente casella di posta elettronica certificata: unisr@pec.it.

Il Responsabile di Ateneo comunica l'avvenuta abilitazione degli incaricati mediante invio alla casella PEC dell'Ente fruitore delle credenziali di autenticazione per l'accesso al Servizio.

Tali credenziali saranno abilitate all'accesso al Servizio a seguito dell'accettazione della presente convenzione e verifica dei dati trasmessi.

L'Ente fruitore si impegna a comunicare tempestivamente al Responsabile di Ateneo ogni variazione relativa agli incaricati all'accesso dei dati.

Le procedure operative per accedere al servizio sono definite nell'allegato tecnico (all. 1), che costituisce parte integrante e sostanziale dell'accordo tra le parti.

ART. 4

Durata

La presente convenzione, stipulata senza oneri economici per le parti, ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione delle parti e potrà essere rinnovata tacitamente per uguale periodo, salva disdetta da rendersi, in forma scritta, almeno 3 mesi prima della scadenza.

Le relative comunicazioni dovranno essere inviate alla casella di posta elettronica certificata.

ART. 5

Disponibilità del Servizio

L'Università si impegna a prestare con diligenza le attività di propria competenza garantendo l'accesso al Servizio per tutto il periodo indicato all'art. 4, salvo indisponibilità determinata da interruzioni di cui al presente articolo, caso fortuito, forza maggiore o comunque da cause non imputabili all'Università.

L'accesso al Servizio è gratuito e disponibile all'apposito sito dedicato di Ateneo, salvo modifiche comunicate dall'Università.

L'Università, garantisce esclusivamente la corrispondenza dei dati forniti con quelli contenuti negli archivi ufficiali al momento dell'estrazione.

E' onere dell'Ente fruitore dotarsi dei dispositivi hardware e della connessione internet per l'accesso al Servizio.

L'Università ha l'esclusiva competenza a definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione, organizzazione dati nonché di gestire le informazioni memorizzate attivandosi, nel caso, a fornire adeguata notizia al soggetto fruitore.

L'Università ha altresì la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali e strutturali ed alle innovazioni tecniche del proprio sistema informatico.

L'Università potrà effettuare ogni tipo di intervento di manutenzione e di adeguamento sui sistemi informatici, riservandosi a tal fine il diritto di interrompere in qualsiasi momento il Servizio per il periodo di tempo ritenuto necessario.

Nessuna responsabilità potrà gravare sull'Università per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le suddette variazioni, né per eventuali sospensioni o interruzioni del servizio.

ART. 6

Obblighi dell'Ente fruitore e degli incaricati

L'Ente fruitore garantisce di adottare, al proprio interno, regole di sicurezza idonee ad assicurare l'associazione univoca tra l'utente incaricato e le credenziali di accesso al Servizio.

L'Ente assume l'obbligo di vigilare affinché l'accesso al Servizio e il trattamento dei dati personali avvengano esclusivamente per le finalità di cui all'art. 2, nel rispetto delle misure di sicurezza e dei vincoli di riservatezza previsti dal codice in materia di protezione dei dati personali e della normativa in materia.

E' obbligo dell'Ente formare gli utenti sul corretto utilizzo del servizio anche in riferimento alla normativa in tema di protezione dei dati personali garantendo, in modo particolare, che non si verificano divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, né in alcun modo riproduzioni dei dati nei casi diversi da quelli previsti dalla legge e provvedendo altresì ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli incaricati al trattamento, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati.

Ciascun incaricato è tenuto al trattamento dei dati esclusivamente per le attività istituzionali cui l'Ente è preposto e per ragioni connesse al servizio.

E' fatto divieto di duplicare i dati resi disponibili e di creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato l'accesso. Il fruitore si impegna, non appena utilizzate le informazioni secondo le finalità dichiarate, a cancellare i dati ricevuti.

Le credenziali personali di autenticazione al Servizio sono costituite da un NOME UTENTE e da una PAROLA CHIAVE RISERVATA provvisoria che dovrà essere cambiata al primo accesso, per la cui segretezza l'utente è tenuto ad adottare le necessarie cautele.

E' espressamente vietata la rivendita, la distribuzione informatica e/o la riproduzione e/o diffusione per copie in qualunque forma (meccanica, cartacea, informatica, etc.) di dati e documenti estratti tramite accesso al Servizio.

L'Università si riserva di effettuare controlli periodici sugli accessi effettuati, anche attraverso strumenti di tracciatura per monitorare gli utilizzi impropri e per prevenire accessi multipli realizzati utilizzando una medesima chiave di accesso presso più postazioni di lavoro.

L'Università non assume alcuna responsabilità derivante da un utilizzo illegittimo e/o non pertinente dei dati estratti.

ART. 7

Variazioni ed interruzione del Servizio

L'Ente fruitore prende atto ed accetta che potranno essere modificate le condizioni della presente convenzione, in particolare le modalità di accesso al Servizio e la tipologia di dati oggetto di acquisizione.

L'Università si riserva il diritto di interrompere, in qualsiasi momento ed in via definitiva, il Servizio senza che ciò possa far insorgere alcuna responsabilità o pretesa risarcitoria nei confronti dell'Università.

L'interruzione potrà avvenire, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di sopravvenute modifiche alla normativa vigente, ovvero in caso di mutamento degli strumenti e dei mezzi tecnologici per l'accesso ai dati. L'interruzione definitiva del Servizio verrà comunicata sul sito e/o via PEC o con altre modalità ritenute opportune.

ART. 8

Risoluzione

Nel caso di mancata ottemperanza da parte dell'ente alle condizioni di accesso e di fruizione dei dati, l'Università potrà procedere all'immediata sospensione dei servizi forniti, previa comunicazione al soggetto fruitore, e la presente convenzione s'intenderà risolta di diritto. Rimane fermo il diritto dell'Università all'eventuale risarcimento dei danni causati dalla mancata osservanza delle condizioni della presente convenzione.

La convenzione s'intende altresì risolta automaticamente qualora vengano meno le finalità per le quali il servizio di accesso e fruibilità dei dati è stato autorizzato nonché in tutti i casi in cui il soggetto fruitore cessi di trovarsi nelle condizioni previste dalla normativa vigente per l'accesso e la fruibilità dei dati.

ART. 9

Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'esecuzione della presente convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, la controversia sorta in relazione alla presente convenzione sarà di competenza del Foro di Milano.

ART. 10

Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, a cura e spese della parte richiedente.

L'imposta di bollo è assolta dalla presente Università.

Università Vita-Salute San Raffaele Il Presidente e legale rappresentante Dott. Roberto Mazzotta _____	Ente fruitore Il legale rappresentante _____
---	--

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, si dichiara di aver preso visione e di approvare esplicitamente le clausole di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

Ente fruitore

Il legale rappresentante

Luogo e data della sottoscrizione,
